



PARCO NATURALE REGIONALE DELLE ALPI LIGURI

PROVINCIA DI IM
c/o Comune di Rezzo Via Roma 11 - 18026 Rezzo
Tel. 0183 753384 – Fax 0183 753385

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 14 DEL 10 MAGGIO 2021

OGGETTO: ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

VISTI:

- la L. 6 dicembre 1991, n. 394, ss.mm.ii. recante “*Legge quadro sulle aree protette*”, che detta i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette;
- la L.R. 22 febbraio 1995, n.12 di “*Riordino delle aree protette*” ss.mm.ii;
- la L.R. 10 luglio 2009, n. 28 recante “*Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità*” ss.mm.ii;
- la L.R. 19 aprile 2019, n. 3 recante “*Modifiche alla Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e alla Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)*”;
- la L.R. 23 ottobre 2007, n. 34 con cui è stato istituito il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri comprendente i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia;
- lo Statuto dell’Ente Parco approvato con Deliberazione di Consiglio del Parco n. 25 del 14.11.2011 e approvato dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 1572 del 27.12.2011
- la legge regionale 27 dicembre 2019 n.31, recante “*Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2020*” che ha disposto la cessazione dei mandati dei Presidenti e dei Consigli degli Enti Parco delle Alpi Liguri, dell’Aveto, di Montemarcello Magra e di Portofino con decorrenza 1° gennaio 2020 e sino alla costituzione dei nuovi organi, e la contestuale nomina, per legge, dei Presidenti in carica quali Commissari Straordinari con poteri di Presidente e Consiglio;

Dato atto che, a seguito della legge regionale 31/2019 sopra citata, a partire dal 1° gennaio 2020 il Presidente in carica ha assunto la funzione di Commissario Straordinario con i poteri di Presidente e Consiglio;

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il RPD *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);
- il RGPD prevede, tra l'altro, che il RPD non debba trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire ed i compiti e le funzioni da espletare; sia tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti e debba essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali; debba disporre delle risorse necessarie per assolvere i propri compiti e per mantenere la propria conoscenza specialistica; non debba ricevere istruzioni per l'esecuzione dei propri compiti; non debba essere rimosso o penalizzato per l'adempimento dei propri compiti; riferisca direttamente al vertice gerarchico (articolo 38);

CONSIDERATO CHE:

- l'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- l'Ente non dispone di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali richieste dalla complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalle normative succitate;
- all'esito di procedura di affidamento il Direttore con determinazione n. 43 del 4 marzo 2021 ha ritenuto che la società **SI.RE. Informatica S.r.l.**, con sede corrente in Novi Ligure (AL), Via Gavi, n. 26 (C.F.: 06481890157 – P.IVA: 01338860065), congiuntamente e disgiuntamente all'**Avvocato Massimo Ramello** (C.F.: RMLMSM72E14A479F), libero professionista iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino, siano in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trovano in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare, come di seguito dettagliati;

VISTI:

- l'articolo 37, par. 1, del RGDP, il quale demanda al Titolare del Trattamento il compito di designare il RPD;
- le Linee guida sul RPD (WP243), adottate il 13 dicembre 2016, nella versione emendata adottata in data 5 aprile 2017, dal Gruppo di lavoro sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
- la Guida per l'applicazione del Regolamento UE 2016/679 elaborata dal Garante per la protezione dei dati personali;
- le FAQ sul Responsabile della Protezione dei Dati Personali in ambito pubblico, elaborate dal Garante per la protezione dei dati personali;
- lo Statuto del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri;
- il Regolamento per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- la dotazione organica e l'assetto organizzativo vigente;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 4, della L.R. n.12/1995;

D E C R E T A

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche sotto il profilo delle motivazioni;
- 2) ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e seguenti del RGDP, la designazione dell'Avv. Massimo Ramello quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, il quale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni minimi di cui al RGPD, nei termini e con le modalità definite nel contratto di servizi:
 - a. informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b. sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

- d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - f. fungere da punto di contatto con gli Interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal RGPD;
- 3) l'Avv. Massimo Ramello, nella qualità di RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia ed indipendenza, i seguenti ulteriori compiti e funzioni accessorie, non incompatibili con quelle di cui all'elencazione precedente:
- a. analizzare e verificare la compatibilità delle norme regolamentari già adottate dall'Ente rispetto alle figure soggettive, ripartizioni di responsabilità e compiti delineati dal regolamento (ad esempio, contitolarità, responsabilità del trattamento, rappresentanza, autorizzazione, ...) e, se del caso, predisporre normativa regolamentare adeguata da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;
 - b. analizzare e verificare la compatibilità delle norme regolamentari già adottate dall'Ente rispetto alla procedura di "gestione" della violazione dei dati personali (c.d. data breach) di cui agli artt. 33 e 34 del RGPD e, se del caso, predisporre normativa regolamentare adeguata da sottoporre all'approvazione degli organi competenti;
 - c. fornire assistenza in caso di violazione di dati personali ai sensi dell'articolo 33 del RGPD;
 - d. analizzare e verificare la compatibilità dei processi/procedimenti interni all'Ente rispetto ad una valutazione dei rischi da trattamento;
 - e. analizzare e verificare la necessità di eventuali integrazioni di aspetti giuslavoristici inerenti all'utilizzo degli strumenti di lavoro in affidamento al personale dipendente;
 - f. analizzare e verificare i requisiti dei fornitori di servizi che effettuano trattamenti per conto dell'Ente e redigere delle clausole contrattuali minime per garantire adeguata protezione dei dati;
 - g. fornire assistenza in caso di ispezioni ad opera del garante per la protezione dei dati personali o soggetti da questi designati;
- 4) i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri;
- 5) l'Ente Parco si impegna a:
- a. porre in essere ogni attività utile o necessaria all'ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel RGDP, ad adempiere con diligenza alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali ed a porre in essere ogni attività individuata come necessaria dal RPD;
 - b. mettere a disposizione le risorse finanziarie ed organizzative necessarie e concordate, al

fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

- c. assumere le necessarie misure organizzative (ed anche disciplinari) atte a garantire la partecipazione del proprio personale agli eventi formativi previsti nel contratto di servizi (on site o remota) nonché a garantire che il proprio personale presti la necessaria collaborazione allo svolgimento delle attività di cui al presente incarico (a mero titolo esemplificativo, fornitura delle informazioni richieste, restituzione e risposta ai questionari, ecc...);
 - d. designare e mantenere designato un soggetto, interno all'Ente, quale "unico" referente del RPD per lo svolgimento dell'attività di cui sopra, il cui nominativo ed ogni sua variazione sarà comunicato entro e non oltre sette giorni dalla designazione;
 - e. non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
 - f. garantire che il RPD, nell'ambito dell'attività così affidata, potrà riferire direttamente al Presidente o ad altro soggetto, debitamente qualificato ed indicato.
- 6) di dare atto che per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio, quand'anche non espressamente citate, a tutte le normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente;
- 8) di stabilire che il nominativo ed i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili ed accessibili a tutto il personale dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 12/95 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Geom. MAGLIO GIULIANO)

PARERE DEL DIRETTORE ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 12/95 e dell'art. 49 del D.LGS. n. 267/2000
X VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
VISTO: SI ESPRIME PARERE CONTRARIO

IL DIRETTORE
(Dott. Federico MARENCO)

Data 10.05.2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente Decreto è posto in pubblicazione all'Albo on-line dell'Ente Parco delle Alpi Liguri il giorno 10.05.2021 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Rezzo, lì 10.05.2021

Per IL DIRETTORE
(Rag. Bertora Dino)